



Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo
Area III

Fasc. n. 5821/2024

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 15/1/2002, n. 9;

VISTO il provvedimento n. prot. 27884/24, emesso in data 17/4/2024, con il quale la Provincia di Padova ha autorizzato lo svolgimento della gara podistica denominata "**XXIV PADOVA MARATHON**", organizzata dalla ASSINDUSTRIA SPORT SSDARL per il giorno 21/4/2024, con partenza della maratona dallo Stadio Euganeo di Padova e della mezza maratona da Via del Santuario nel Comune di Abano Terme, entrambe con arrivo in Prato della Valle nel Comune di Padova;

VISTA la domanda prodotta dal suddetto gruppo sportivo ed esaminata la documentazione ivi a corredo;

PRESO ATTO di quanto emerso nel corso della riunione tenutasi presso questa Prefettura l'8 aprile u.s. relativamente all'idoneità del percorso di gara sotto il profilo della sicurezza della circolazione, nonché dell'incolumità pubblica e di quella degli atleti;

RILEVATO che il percorso di gara interessa il territorio dei Comuni di Padova, Abano Terme, Montegrotto Terme, Teolo, Rubano, Selvazzano Dentro e Villafranca Padovana, anche su tratti fuori del centro abitato e su Strade Provinciali;

VISTA la normativa di settore inerente all'emergenza da Covid19 attualmente in vigore;

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019 e n. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29/9/2020;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 e successive modificazioni;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 15/1/2002, n. 9 la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara sulle tratte di competenza;

SI ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno **21 aprile 2024 dalle ore 7:30 e fino al transito dell'ultimo concorrente, in ogni caso non oltre le ore 17:00**, in relazione alle strade extraurbane del percorso interessate della competizione sopraindicata secondo quanto riprodotto nella planimetria, tabella di marcia e copia della domanda allegati, con gli orari indicati nelle crono-tabelle pure allegate che, a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante del presente provvedimento, con le modalità di seguito indicate.

La sospensione della circolazione avrà termine con il passaggio del veicolo recante il cartello mobile "fine gara podistica";

la chiusura totale della **SR 47 DIR 2 Km 0+550**, in corrispondenza dello svincolo per Padova Sud **dalle ore 9:00 alle ore 13:00** del giorno **21 aprile 2024**.

I Comuni interessati dal percorso di gara, di concerto con l'Organizzatore, individueranno idonei percorsi alternativi nell'ambito del territorio di competenza, in accordo, se del caso, con i Comuni limitrofi, fornendo la massima informazione preventiva all'utenza, in particolare agli enti gestori dei servizi di trasporto pubblico al fine di consentire i conseguenti provvedimenti dei quale dovrà essere divulgata tempestiva informativa all'utenza.

Gli Enti proprietari delle strade interessate valuteranno l'opportunità di disporre, nella circostanza, obblighi, divieti e limitazioni a carattere temporaneo per ciascuna strada o tratto di essa, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade stesse.

Dovrà essere rispettata la normativa nazionale e regionale di settore inerente all'emergenza sanitaria da Covid19 in vigore alla data dello svolgimento della manifestazione.



Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo
Area III

Fasc. n. 5821/2024

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

1. è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
2. è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
3. è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade, o da aree che intersecano, ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando, le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'Organizzazione;
4. è fatto divieto ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a Servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'Organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

SI DISPONE

altresì che:

5. gli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
6. l'Organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
7. gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione e, in particolare, sulle intersezioni che presentano particolari criticità;
8. per quanto riguarda il servizio di scorta, si rimanda a quanto disposto con l'autorizzazione provinciale citata in premessa.

Conformemente alle prescrizioni dell'Autorizzazione sopra richiamata, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli Organizzatori, avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Resta fermo l'obbligo dei Comuni interessati dalla gara, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 come interpretati con Circolare n. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29/9/2020, di adottare idoneo provvedimento di sospensione temporanea della circolazione per il percorso della suddetta competizione sportiva ricadente nel rispettivo territorio comunale in ambito urbano.

Padova, 18 aprile 2024

Il Prefetto
Messina